



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Il Segretario Generale

Mail:segretariogenerale@provincia.agrigento.it

N° Protocollo: 8196
Del 20/05/2026

OGGETTO: Programmazione ferie – Disposizioni contrattuali CCNL 23/02/2026

Direttiva n. 7 del 20/05/2026

Ai Dirigenti

Agli Incaricati di E.Q.
(per il tramite dei Dirigenti)

E p.c. **Al Signor Presidente**

Si porta all'attenzione dei Dirigenti la necessità di programmare la fruizione dei periodi di ferie proprie e dei dipendenti assegnati al Settore di competenza, anche in vista del periodo estivo, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti ed altresì al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi da parte dell'Ente.

All'uopo si rinvia, per il personale dipendente, agli articoli 28 e seguenti del CCNL sottoscritto il 23/02/2026 ed in particolare al comma 12 del detto articolo che prevede quanto segue "*...compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruito nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre...*".

Si coglie l'occasione per ricordare altresì che il citato art. 28 ai commi 14 e 15 prevede che, qualora non sia stata possibile la fruizione di tutte le ferie nel corso dell'anno solare, queste devono essere fruito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, sia in caso di indifferibili esigenze di servizio, sia in caso di motivate esigenze di carattere personale.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 28 comma 9, le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo le limitate ipotesi previste all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

L'accumulo di giornate di ferie residue non godute rappresenta un'anomalia della gestione del rapporto di lavoro e potrebbe esporre l'Ente a contenzioso con il dipendente.

A tal uopo sarà cura di ciascun Dirigente di informare i dipendenti in ordine alle ferie residue invitandoli a farne richiesta di fruizione nei termini previsti dalle norme contrattuali.

Vorranno, altresì, i Dirigenti organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'articolo 10 CCNL sottoscritto il 23/02/2026, nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie, e dando all'uopo preventiva informazione all'Amministrazione.

Per i Dirigenti, ai sensi del comma 15 dell'articolo sopra citato *“In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo”*

Si confida nella fattiva e puntuale osservanza in ordine a quanto richiamato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

